Comune di Avellino

ORDINANZA N. 162 del 25/4/2018

IL SINDACO

PREMESSO

- che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni potenzialmente pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;
- che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di appezzamenti di terreno favorisce lo sviluppo di rovi, erbacce ed arbusti infestanti che contribuiscono a creare problemi di decoro, d'igiene, salute pubblica e di potenziale rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- che l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni con presenza di sterpaglie e vegetazione spontanea infestante contribuisce a creare le condizioni per la proliferazione di rettili, roditori ed insetti.

CONSIDERATO:

- che l'insieme dei fattori in premessa richiamati rendono difficoltosa la circolazione stradale all'interno del territorio comunale costituendo, altresì, condizioni ideali per il proliferare di animali, insetti e parassiti;
- che in considerazione dell'avvicinarsi della stagione estiva il proliferare di vegetazione spontanea infestante costituisce, tra l'altro, anche potenziale causa di incendi con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che i proprietari dei fondi, in particolare di quelli confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza in premessa descritte, sono tenuti ad assumere i necessari provvedimenti per mantenere pulite le aree ed evitare la potenziale formazione di condizioni critiche dal punto di vista igienico sanitario o di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza, la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
- che le disposizioni del Sindaco laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

VISTO:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895 e 896, del Codice Civile;
- il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il Capito VI del Regolamento Comunale del verde urbano pubblico e privato delle aree incolte e fruizione aree – Orti ed aree agricole nel perimetro urbano;
- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità, dal Dirigente del Settore Ambiente e dal Comandante di Polizia Municipale.

RILEVATA l'urgente necessità di disporre misure volte all'eliminazione dei potenziali pericoli connessi alle situazioni in premessa richiamate.

ORDINA

A TUTTE LE PERSONE FISICHE, GIURUDICHE, ENTI o Associazioni con o senza finalità di lucro, proprietari dei terreni, in particolare di quelli confinanti con strade pubbliche, situati nel territorio del Comune di Avellino, di provvedere:

- alla pulizia dei terreni, ubicati in zone urbane e/o extraurbane ed appartenenti a qualunque categoria d'uso, da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura al fine di mantenere dette aree in buono stato di pulizia ed evitare il formasi di condizioni idonee alla prolificazione di roditori, insetti, ecc.;
- alla regolare e periodica potatura delle siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strade confinanti;
- al taglio dei rami e delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- alla rimozione di alberi, ramaglie, rovi con particolare attenzione a quelli promananti dai terreni *confinanti con sedi stradali;*
- all'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta pulizia e tenuta dei fondi, in particolare di quelli limitrofi alle sedi stradali, dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

DISPONE

- che i controlli sul rispetto della presente Ordinanza siano svolti dalla Polizia Municipale e da tutti gli agenti accertatori previsti dall'alt. 12 del Codice della strada, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati e commineranno la relativa sanzione per inottemperanza;
- che scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore preavviso, all'esecuzione d'ufficio delle attività di taglio della vegetazione e pulizia, con relative spese a carico dei proprietari inadempienti, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 29 del codice della strada per l'importo compreso tra €.169,00 e € 680,00;
- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;
- che la presente Ordinanza venga, inoltre, trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e ad ogni altro soggetto competente.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

CITTÀ DI AVELLINO IL SINDACO

IL SINDACO
dott. Paolo Foti